



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020

Comune di Sover
Provincia di Trento

Sommario

PREMESSA	3
1. IDENTITA' DEL COMUNE	4
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	4
2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE	4
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	5
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE	7
2.3 LA GESTIONE DI CASSA	13
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI	14
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA	16
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI	18
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	20
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	21
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	21
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO	21
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	21
3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO	22
3.5 ANALISI PER INDICI	24
3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE	25
3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE	28
3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	29
3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE	29
3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID-19	29
RELAZIONE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020	31

PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

1. IDENTITA' DEL COMUNE

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2020 sono stati organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Nel 2020 gli organi di governo del Comune di Sover, eletti in data 05 ottobre 2020, erano così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

Consigliere	Battisti Carlo
Consigliere	Bazzanella Manuela
Consigliere	Bazzanella Elio
Consigliere	Bazzanella Mattia
Consigliere	Falvo Francesco
Consigliere	Hofer Debora
Consigliere	Nones Marianna
Consigliere	Prezzi Annamaria
Consigliere	Santuari Paola
Consigliere	Sighel Rosalba
Consigliere	Todeschi Marina
Consigliere	Tessadri Danilo

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Sighel Rosalba
Assessore	Bazzanella Elio
Assessore	Todeschi Marina
Assessore	Tessadri Danilo

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	223.500,00	204.835,04	91,65%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	505.575,00	519.507,04	102,76%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	315.320,00	135.748,92	43,05%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	744.806,00	85.868,74	11,53%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	684.000,00	86.204,42	12,60%
	TOTALE TITOLI	2.623.201,00	1.032.164,16	39,35%

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.044.405,45	669.911,53	64,14%
TITOLO 2	In conto capitale	891.121,62	80.849,94	9,07%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	17.268,00	17.267,58	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	150.000,00		0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	684.000,00	80.849,94	11,82%
	TOTALE TITOLI	2.786.795,07	848.878,99	30,46%

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	211.700,00	204.835,04	96,76%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	505.575,00	519.507,04	102,76%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	315.320,00	135.748,92	43,05%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	744.806,00	85.868,74	11,53%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	704.000,00	86.204,42	12,24%
	TOTALE TITOLI	2.631.401,00	1.032.164,12	39,22%

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.032.605,45	669.911,53	64,88%
TITOLO 2	In conto capitale	891.121,62	80.849,94	9,07%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	17.268,00	17.267,58	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	150.000,00		0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	704.000,00	80.849,94	11,48%
	TOTALE TITOLI	2.794.995,07	848.878,99	30,37%

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 31/03/2021.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30/11/2020 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2020, con deliberazione della Giunta comunale sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2020 non è stato applicato avanzo di amministrazione.

2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				263.057,24
RISCOSSIONI	(+)	241.922,92	565.426,24	807.349,16
PAGAMENTI	(-)	283.973,28	401.992,80	685.966,08
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			384.440,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			384.440,32
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	1.236.553,25	466.737,92	1.703.291,17
RESIDUI PASSIVI	(-)	544.907,98	452.240,67	997.148,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			8.210,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			131.098,06
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			951.273,83

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	517.605,64	705.163,49	951.273,83

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare

nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)		951.273,83
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI		-30.897,37
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)		74.791,96
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		995.168,42

GESTIONE DI COMPETENZA		
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	163.594,07
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	1.032.164,16
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	854.233,47
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	139.309,01
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)		202.215,75
RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NELL'ESERCIZIO	(-)	42.412,00
RISORSE VINCOLATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	(-)	65.351,36
EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2)		94.452,39
VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI RENDICONTO	(-)	103.894,88
EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3)		-198.347,27

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

LA GESTIONE DI COMPETENZA	
1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)	17.278,45
Entrate correnti (Titolo I II e III)	860.091,00
Avanzo applicato alla parte corrente	0,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
TOTALE RISORSE CORRENTI	877.369,45
Spese titolo I	669.911,53
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	17.267,58
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	8.210,95
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	695.390,06

RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1)	181.979,39
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'es 2020	42.412,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	65.115,00
EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (O2)	74.452,39
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	-103.894,88
EQUILIBRI COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (O2)	178.347,27
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	85.868,74
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	0,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	146.315,62
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	232.184,36
Spese Titolo II	80.849,94
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo III	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	131.098,06
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	211.948,00
RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)	20.236,36
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'es 2020	236,36
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	0,00
EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)	20.000,00
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	0
EQUILIBRI COMPLESSIVO IN C/CAPITALE (Z3)	20.000,00

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

- EQUILIBRIO DELLA GESTIONE: completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno

entro la fine dell'esercizio;

- **EQUILIBRIO COMPLESSIVO:** oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestore e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020		€	951.273,83
(A)			
Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾		85.260,0	
Altri accantonamenti (fondo accantonamento TFR)		340.412,00	
Fondo contenzioso		2.000,00	
	Totale parte accantonata (B)		127.672,03
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da legge		42.855,54	
Vincoli derivanti da trasferimenti		23.949,00	
Vincoli derivanti da legge (contributi di costruzione)			
	Totale parte vincolata (C)		66.804,54
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		98.748,83
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		658.048,43

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2020, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2021 e successivi.

A partire dal rendiconto 2020, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

A) FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

I fondi vincolati sono costituiti per euro 236,36 da proventi delle concessioni edilizie non destinate e per euro 66.568,18 dai fondi per l'emergenza Covid non utilizzati.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	42.855,54
Vincoli stabiliti dai principi contabili (compresi quelli derivanti dalla cancellazione degli impegni tecnici di cui all'art. 183 c. 5 TUEL)	
Vincoli per trasferimenti	23.949,00
Vincoli da indebitamento	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli	
TOTALE FONDI VINCOLATI	66.804,54

B) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2020. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 85.260,03 euro.

B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune stanZIA, nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, un fondo per il trattamento di fine rapporto, per far fronte alle spese del personale che cessa dal servizio per euro 40.000,00, fondo contenzioso per euro 2.000,00 e fondo indennità fine mandato per euro 412,00.

2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2020				263.057,24
Riscossioni	+	241.922,92	565.426,24	807.349,16
Pagamenti	-	283.973,28	401.992,80	685.966,08
FONDO DI CASSA risultante				384.440,32
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2020				384.440,32

Durante l'esercizio 2020 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto

l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2020, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

RESIDUI ATTIVI

Descrizione	Esercizi Prec.	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,76	4.270,76
Titolo II	0,00	0,00	35.000,00	32.984,11	71.067,19	300.090,46	439.141,76
Titolo III	31.704,99	30.582,19	8.091,24	34.784,36	177.441,45	88.384,35	370.988,58
Titolo IV	91.898,46	60.666,64	328.802,43	156.325,00	143.868,10	65.632,38	847.193,01
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	7.500,00	23.536,90	0,00	642,08	1.658,11	8.359,97	41.697,06

RESIDUI PASSIVI

Descrizione	Esercizi Prec.	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo I	10.733,50	20.694,30	56.914,29	102.754,47	149.914,27	380.279,29	721.290,12
Titolo II	118.165,77	1.098,00	33.769,38	28.929,03	250,71	58.838,79	241.051,68
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	11.642,35	3.204,60	1.994,51	4.842,80	13.122,59	34.806,85

Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

CAP/Descrizione residuo	Anno	Importo	Ragioni della sussistenza
30100.02.006250000 - CAP 62500/0 - Diritti di segreteria pratiche edilizie	2013	1.668,09	Credito sussistente
30100.02.006250000 - CAP 62500/0 - Diritti di segreteria pratiche edilizie	2014	1.706,82	Credito sussistente
30100.02.006250000 - CAP 62500/0 - Diritti di segreteria pratiche edilizie	2015	2.256,87	Credito sussistente
30100.02.006300000 - CAP 63000/0 - Diritti di segreteria	2013	49,14	Credito sussistente
30100.02.006300000 - CAP 63000/0 - Diritti di segreteria	2014	65,26	Credito sussistente
30100.02.006300000 - CAP 63000/0 - Diritti di segreteria	2015	61,10	Credito sussistente
30100.02.006300200 - CAP 63002/0 - Diritti per il rilascio delle carte d'identità	2013	459,42	Credito sussistente
30100.02.006300200 - CAP 63002/0 - Diritti per il rilascio delle carte d'identità	2014	675,96	Credito sussistente
30100.02.006300200 - CAP 63002/0 - Diritti per il rilascio delle carte d'identità	2015	531,48	Credito sussistente
30100.02.007500000 - CAP 75000/0 - Proventi dal servizio acquedotto comunale -(RILEVANTE IVA)	2010	249,97	Credito sussistente
30100.02.007500000 - CAP 75000/0 - Proventi dal servizio acquedotto comunale -(RILEVANTE IVA)	2011	1.353,43	Credito sussistente
30100.02.007500000 - CAP 75000/0 - Proventi dal servizio acquedotto comunale -(RILEVANTE IVA)	2012	1.535,78	Credito sussistente
30100.02.007500000 - CAP 75000/0 - Proventi dal servizio acquedotto comunale -(RILEVANTE IVA)	2013	1.678,88	Credito sussistente
30100.02.007500000 - CAP 75000/0 - Proventi dal servizio acquedotto comunale -(RILEVANTE IVA)	2014	1.388,69	Credito sussistente
30100.02.007500000 - CAP 75000/0 - Proventi dal servizio acquedotto comunale -(RILEVANTE IVA)	2015	4.159,21	Credito sussistente
30100.02.007550100 - CAP 75501/0 - Proventi servizio fognatura - insediamenti civili (RILEVANTE IVA)	2011	574,69	Credito sussistente
30100.02.007550100 - CAP 75501/0 - Proventi servizio fognatura - insediamenti civili (RILEVANTE IVA)	2012	555,89	Credito sussistente
30100.02.007550100 - CAP 75501/0 - Proventi servizio fognatura - insediamenti civili (RILEVANTE IVA)	2015	1.819,61	Credito sussistente
30100.02.007600100 - CAP 76001/0 - Proventi servizio depurazione - insediamenti civili (RILEVANTE IVA)	2010	4.287,19	Credito sussistente
30100.02.007600100 - CAP 76001/0 - Proventi servizio depurazione - insediamenti civili (RILEVANTE IVA)	2011	1.155,33	Credito sussistente
30100.02.007600100 - CAP 76001/0 - Proventi servizio depurazione - insediamenti civili (RILEVANTE IVA)	2012	3.155,35	Credito sussistente
30100.02.007600100 - CAP 76001/0 - Proventi servizio depurazione - insediamenti civili (RILEVANTE IVA)	2013	575,08	Credito sussistente
30100.02.007600100 - CAP 76001/0 - Proventi servizio depurazione - insediamenti civili (RILEVANTE IVA)	2014	553,04	Credito sussistente
30100.02.006060000 - CAP 60600/0 - Proventi fotocopie, stampati, ecc. (RILEVANTE IVA) - segreteria	2015	174,95	Credito sussistente
30100.01.000200001 - CAP 96000/0 - Proventi dalla gestione dei boschi di legna e legname	2013	1.013,76	Credito sussistente
40200.01.030100101 - CAP 170502/0 - Canoni aggiuntivi derivanti acque ricadenti nel B.I.M. Adige art. 1 bis comma 15 quater L.P. 06/03/1998 n. 4	2014	5.604,31	Credito sussistente
40200.01.030100101 - CAP 170502/0 - Canoni aggiuntivi derivanti acque ricadenti nel B.I.M. Adige art. 1 bis comma 15 quater L.P. 06/03/1998 n. 4	2015	82.821,82	Credito sussistente
40200.01.019400400 - CAP 194004/0 - Trasferimento capitali: realizzazione nuove reti fognarie bianche e nere	2007	3.472,33	Credito sussistente

fr. Montesover e collegamento Piazzoli e Facendi (rilevante ai fini IVA)			
90100.99.060600000 - CAP 606000/0 - Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato /	2014	5.000,00	Credito sussistente
90100.99.060600000 - CAP 606000/0 - Rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato /	2015	2.500,00	Credito sussistente
TOTALE		131.103,45	

2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2020 è pari a:

FPV	2020
FPV – parte corrente	€ 17.278,45
FPV – parte capitale	€ 146.315,62

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020
FPV – parte corrente	€ 8.210,95
FPV – parte capitale	€ 131.098,06

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2020.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2020 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

INDEBITAMENTO

Nel corso del 2020 l'ente non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento. Si precisa peraltro che con il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 era stata concordata la sospensione del ricorso all'indebitamento da parte degli enti.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Descrizione entrate in c/capitale	Importo finanziato 2020
Accertamenti reimputati	0,00
FPV in conto capitale	146.315,62
Avanzo di amministrazione	0,00
Mutui	0,00
Trasferimenti di capitali da privati	0,00
Contributi in conto capitale	65.632,38
Alienazioni patrimoniali	0,00
Contributi per permessi di costruire	0,00
Sanzioni edilizie	
Altre entrate di parte capitale	0,00
Avanzo di parte corrente	0,00
TOTALE	211.948,00

Di seguito si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento:

QUADRO INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2020

CAP	DESCRIZIONE	impegni fino assestamento	FPV entrata	FPV spesa	Budget 2016- 2020 cap. 190022	Fim anni precedenti	Budget 2010-2015 cap. 190001	CANONI AGG.VI cap. 170502
212150	manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	1.067,02	1.067,02		-			
	pavimentazione palestra edificio scolastico				-			
212600	Acquisto macchinari, hardware e software per gli uffici	26.053,10	3.056,10		5.000,00			17.997,00
215202	Sistemazione baita PAT	-				-		
215106	Lavori di sistemazione malga Vernera Bassa	17.700,16	17.700,16	17.700,16				
215203	Sistemazione malga Vernera							
215204	Rimborso quota parte per acquisto mezzo custodi				-			-
215300	Rimborso al Comune di Baselga di Pinè quota parte spese per lavori di manutenzione straordinaria edificio Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè							-
218702	piano cultura e politiche giovanili				-			
281108	manutenzione segnaletica stradale							-
281111	manutenzione straordinaria strade comunali	3.407,95	2.572,01	2.572,01		835,94		
2811301	lavori di recupero e abbellimento centro storico							
2811300	lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica							
281564	viabilità: manutenzione straordinaria mezzi comunali	7.096,61	7.096,61	439,20				
212155	incarichi professionali: spese per incarichi tecnici				-			
281164	fondo strategico territoriale - Avanzo amm. Alla Comunità	100.768,00	100.768,00	100.768,00	-			
281700	Rimborso a Comune di Altavalle progetto manutenzione sentiero "VECCHI MESTIERI"				-			
282111	manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	5.921,43		5.921,43				5.921,43
291600	costi per variante generale al P.R.G.C.				-			-
293699	contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco di Sover per acquisto attrezzatura	-			-			-
294143	manutenzione straordinaria acquedotto comunale	43.781,44	7.903,43	234,97		25.000,00	10.878,01	
294151	manutenzione straordinaria fognatura comunale						-	
	rifacimento impianto acquedotto							

296108	intervento di bonifica discarica comunale "Piaggioni-Golle"							
296098	acquisto giochi e manutenzione parchi comunali							-
296110	compartecipazione spesa CRM Segonzano-Sover							-
210460	spese per esumazione straordinaria	6.152,29	6.152,29	3.462,29	-			
2104700	contributi straordinari in campo sociale				-			
	TOTALE	211.948,00	146.315,62	131.098,06	5.000,00	25.835,94	10.878,01	23.918,43

2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti.

Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	ACCERTAMENTI
CAP 23510/0 - Contributo per il concorso nella sanificazione degli edifici e altri trasferimenti compensativi di minori entrate per l'emergenza Covid	11.711,54
CAP 20210/0 - Rimborso spese per elezioni regionali e provinciali	532,50
CAP 20190/0 - Rimborso spese per elezioni	1.455,55

CAP 20194/0 - Trasferimento fondo sostegno attività produttive emergenza Covid19	22.360,00
CAP 65000/0 - Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge	300,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	36.359,59
USCITE CORRENTI NON RICORRENTI	IMPEGNI
CAP 113060/0 - ragioneria: stipendi e assegni fisse personale non di ruolo	24.000,00
CAP 116104/1 - ufficio tecnico: stipendi e assegni fissi al personale non di ruolo	13.000,00
CAP 114700/0 - tributi: accertamento ICI anni pregressi	9.259,04
TOTALE USCITE CORRENTI NON RICORRENTI	46.259,04

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Descrizione oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Corona d'alloro	Cerimonia del 4 novembre di Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre	Euro 366,00-

3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che al 31.12.2020 non erano riconosciuti, ai sensi dell'art. 194, lettera a) del D.Lgs. n. 267, di data 18 agosto 2000 e ss.mm.. debiti fuori bilancio.

3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in

c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. Il comune non ha assunto nuovo indebitamento nel corso del 2020.

3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO

La legge provinciale 27/2010 e s.m., all'articolo 8 comma 1 bis, ha introdotto l'obbligo di adozione di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione a partire dal 2016 il piano di miglioramento è stato sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste.

Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1° luglio 2019.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione.

Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti.

Con successivi provvedimenti deliberativi, assunti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta provinciale ha stabilito gli obiettivi di risparmio di spesa nonché i tempi di raggiungimento degli stessi. Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012.

Il monitoraggio, per la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa, è stato effettuato avendo a riferimento l'aggregato di spesa corrispondente alla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente del bilancio comunale verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) riferito al conto consuntivo 2012 rispetto al medesimo dato desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019;

Il Comune di Sover in sede di monitoraggio definitivo ha dimostrato di aver raggiunto l'obiettivo: obiettivo di spesa relativo alla funzione 1 pari a euro 501.615,16 spesa della funzione 1 risultante dal monitoraggio pari a euro 414.766,11 con differenza fra obiettivo e spesa di euro 86.149,05.

Va in ogni caso rilevato che l'art. 9 L.P. 12/02/2019 n. 1 dispone quanto segue:

1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, per un periodo non superiore a centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo articolo, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo.
2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio

precedente. In particolare hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa. Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese.

3.5 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto 2020 è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L., come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020	<u>187,78 gg</u>
---	------------------

Di seguito si riporta l'ammontare del debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12:

stock debito residuo scaduto e non pagato al 31/12/20

131.240,64 euro

3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

Denominazione	Partecipazione	Tipologia	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	Diretta	Consorzio	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali	0,51
Trentino Riscossioni S.p.A.	Diretta	Società	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate	0,0091
Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S. cons. r.l.	Diretta	Società	promozione, commercializzazione e valorizzazione turistica d'ambito	1,661
Trentino Digitale S.p.A.	Diretta	Società	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico	0,0044
Ice. Rink Piné S.r.l.	Diretta	Società	Gestione stadio del ghiaccio: attività artistiche sportive e di intrattenimento	2,6
Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Diretta	Società	Gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani	1,62
Centro Servizi Condivisi soc. cons. a r.l.	Indiretta	Società	prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale	0,014

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" ed in

particolare l'art. 4, comma 2, lett. a) il quale prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)";

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute

(art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento” e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l'altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute.

Il Consiglio Comunale con provvedimento n.15 del 18 ottobre 2017 ha deliberato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

Anche il 2020 l'Ente si è avvalso della disposizione della normativa provinciale che consente di eseguire triennialmente la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie.

3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	note
Consorzio dei Comuni Trentini	€ 3.013,10				
Trentino riscossioni s.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Azienda Speciale Igiene Ambiente					Non ancora pervenuta certificazione di asseverazione
Trentino Digitale s.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ice. Rink Pinè S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Azienda per il Turismo Alto Piano di Pinè e Val di Cembra	€ 1.089,29	0,00			Fattura n.16 del 18/10/2018 mai pervenuta al Comune.

3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19

Prospetto per la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza visto il decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 delle città metropolitane, delle province, dei comuni delle unioni di comuni e delle comunità montane

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

(dati in euro)

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	- 3.110
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-15.549
Saldo complessivo	12.439

Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2

SALDO CERTIFICAZIONE	12.439,00
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - EX ART. 106	34.401,00
meno RISTORI SPECIFICI NON SPESI da vincolare a parte (già compresi nel saldo certificazione)	-8.797,00
Fondo funzioni fondamentali ex art. 106 DL 34/2020 - quota TARI	8.297,00
Trasferimento compensativo minori entrate da esonero COSAP pubblici esercizi (art. 181 DL. 34/2020 Decreto Rilancio)	7.265,00
Contributo per interventi di sanificazione uffici, locali e mezzi - art. 114 DL 18/2020	901,00
Contributo per interventi di sostegno di carattere economico e sociale - art. 112 bis DL 34/2020	0,00
Contributo per straordinari polizia locale - art. 115 DL 18/2020 - non ricorrente	130,00
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	22.360,00
Contributo pulizia e disinfezione seggi elettorali	558,00
AVANZO VINCOLATO	65.115,00
Vincoli derivanti dalla legge	41.166,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	23.949,00
	<u>65.115,00</u>

RELAZIONE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

GLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ PATRIMONIALE

Ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (Tuel), gli enti che rinviando la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2020, allegano al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate e definite dall'allegato A al decreto del 10 Novembre 2020.

Pertanto gli enti che, in attuazione dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale, utilizzando i seguenti dati:

- inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto;
- rendiconto definitivo;
- ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata;
- extra-contabili per alcune voci delle disponibilità liquide e per altre voci.

Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-quantitativa del patrimonio dell'ente alla data di riferimento.

La Situazione patrimoniale 2020 è stata redatta nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati.

Si evidenzia in particolar modo che, sulla base di quanto previsto dal Decreto MEF 10 novembre 2020, L'Ente ha la facoltà di attribuire una valorizzazione nulla alle voci:

- Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione
- Rimanenze
- Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- Ratei attivi e Risconti attivi
- Risultato economico dell'esercizio;
- Acconti;
- Ratei passivi e Altri risconti passivi ;
- Contributi agli investimenti e Concessioni pluriennali
- Conti d'ordine

Non è altresì obbligatoria:

- l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per i Crediti e i Debiti;
- l'indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo per le Immobilizzazioni finanziarie;
- l'indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.

Il medesimo Decreto Ministeriale attribuisce l'obbligo di non rilevare il confronto con l'esercizio precedente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Criteri di valutazione

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione della Situazione patrimoniale sono quelli dettati dal D.lgs. 118/2011, con modalità semplificate come previsto dal DM 10 novembre 2020.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo. Si riportano nella tabella sottostante i valori aggregati per macroclassi.

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	35.993,64 €
Immobilizzazioni materiali	8.463.955,37 €
Immobilizzazioni finanziarie	104.683,86 €
Totale Immobilizzazioni	8.604.632,87 €
Rimanenze	- €
Crediti	1.639.909,01 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €
Disponibilità liquide	387.163,45 €
Totale attivo circolante	2.027.072,46 €
Ratei e risconti	- €
TOTALE ATTIVO	10.631.705,33 €
PASSIVO	31/12/2020
Patrimonio netto	9.471.271,62 €
Fondo rischi e oneri	42.412,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	- €
Debiti	1.118.021,71 €
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	- €
TOTALE PASSIVO	10.631.705,33 €
Conti d'ordine	- €

Immobilizzazioni

Ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 232, comma 2, del TUEL, sono utilizzati i dati dell'inventario aggiornato al 31.12.2020. Tali dati sono stati impiegati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sottovoci, escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti.

ABI Immobilizzazioni immateriali

ABII Immobilizzazioni materiali

ABIII Altre immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Immobilizzazioni materiali

Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello stato patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti sono determinati con i seguenti coefficienti, previsti da D.lgs 118/2011.

Beni demaniali:

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%
- Altri Beni:
 - Fabbricati 2%
 - Impianti e macchinari 5%
 - Attrezzature industriali e commerciali 5%
 - Mezzi di trasporto leggeri 20%
 - Mezzi di trasporto pesanti 10%
 - Macchinari per ufficio 20%
 - Mobili e arredi per ufficio 10%
 - Hardware 25%
 - Altri beni 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento.

Si precisa che ai sensi dell'ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale ex D.lgs. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento.

Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali si registra inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. Si tratta dei cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di produzione.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal principio contabile applicato 4/3.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del

patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all’allegato n. 1, l’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

Per le partecipazioni non azionarie i criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.

In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze rilevate alla fine dell'esercizio sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n.9, codice civile).

Crediti

I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi.

I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto dell'importo del relativo fondo svalutazione crediti e incrementati dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Il fondo svalutazione crediti è stato portato quindi in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

I crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria sono mantenuti nello stato patrimoniale, interamente svalutati.

Si riporta di seguito la conciliazione fra i crediti della contabilità economico-patrimoniale e i residui attivi della contabilità finanziaria.

ENTRATE		
SP.A TOTALE CREDITI	(+)	1.639.909,01
FCDE da finanziaria	(+)	85.260,03
DEPOSITI POSTALI E VALORI IN CASSA	(+)	2.723,13
SP. A . C.II.4 a) iva a credito	(-)	24.601,00
TOTALE		1.703.291,17
Residui attivi		1.703.291,17

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Gli eventuali valori delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente deve esporre anche i valori delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve indisponibili.

A decorrere dall'anno 2020 alle voci della Situazione patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del patrimonio netto sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale.

Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali (voce d), è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali" al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale; Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in conseguenza dell'acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso un'apposita scrittura di rettifica.

La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Al Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

Il valore della voce “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” è calcolato in maniera automatica come differenza tra il totale dell'Attivo e le altre voci del Passivo.

Il valore attribuito alla voce riserva da permessi di costruire è pari all'importo della voce “Riserva da permessi di costruire” dell'ultimo stato patrimoniale approvato, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili, cui abbiamo sommato l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 “permessi da costruire” non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Tale valore è stato depurato degli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Le voci della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi ed oneri sono iscritte per un importo pari alle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2020, salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella Situazione patrimoniale ma solo nel piano dei conti patrimoniale incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

I debiti da finanziamento dell'Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura.

Si riporta di seguito la conciliazione fra i debiti della contabilità economico-patrimoniale e i residui passivi della contabilità finanziaria.

USCITE		
SP. P. TOTALE DEBITI	(+)	1.118.021,71
SP.P. D.1	(-)	120.873,06
TOTALE		997.148,65
Residui passivi		997.148,65

Si rinvia al prospetto della Situazione patrimoniale semplificata per i dettagli delle singole voci.

Conti d'ordine

L'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie.

L'ente non possiede beni appartenenti al patrimonio mobiliare da presentare all'interno dei conti d'ordine.

SOVER, 26 maggio 2021